



Regolamento in materia di reclutamento di Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato e determinato.

(emanato con D.R. n. 148 del 26 maggio 2020)

Art. 1 - Norme generali

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le modalità per il reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (di seguito denominati CEL) sia a tempo indeterminato che a tempo determinato secondo le deliberazioni relative alla programmazione del personale.
2. Al fine di preconstituire graduatorie di candidati dalle quali poter attingere per assumere tale tipologia di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l'Università per Stranieri di Perugia (di seguito denominata "Università") indice con apposito bando selezioni pubbliche per ciascuna lingua di cui riscontri o presuma la necessità.
3. La selezione pubblica è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2 - Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici per ciascuna lingua è disposta per far fronte ad esigenze di apprendimento delle lingue, sulla base delle determinazioni inerenti il fabbisogno effettuate da parte dei competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità finanziaria.
2. L'assunzione a tempo indeterminato in ogni caso avverrà solo qualora avranno dato esito negativo le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Assunzioni a tempo determinato

1. L'assunzione a tempo determinato di collaboratori ed esperti linguistici è disposta nei casi e nei limiti previsti espressamente dalla legge e dalle specifiche norme contrattuali.
2. L'assunzione a tempo determinato per sostituzione di collaboratori temporaneamente assenti e/o per esigenze correlate a programmi di attività di durata temporanea, è disposta, su motivata richiesta della struttura di afferenza, qualora non sia possibile provvedere mediante personale interno, nel rispetto delle procedure vigenti.
3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo, di norma, se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi e previo accertamento delle disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa. Deroghe particolari sono previste in casi debitamente motivati e in presenza di graduatorie ancora valide secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Bando di selezione

1. La selezione è indetta con decreto del Direttore Generale.
2. Il bando di selezione deve indicare la lingua a cui si riferisce, i requisiti per la partecipazione, il termine per la presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della selezione stessa, l'ammontare della retribuzione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e quanto altro necessario per l'individuazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro proposto.
3. Il bando di selezione è pubblicato all'albo dell'Università ed inserito nell'apposita pagina WEB dell'Ateneo relativa ai bandi e concorsi. Qualora preveda assunzioni a tempo indeterminato, il bando è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi.
4. Il termine per la presentazione delle domande per le assunzioni a tempo determinato non può essere inferiore a 20 giorni ed è fissato di volta in volta dal bando in relazione all'urgenza, alle specifiche necessità ed ai tempi tecnici di diffusione del bando stesso. In caso di assunzione a



tempo indeterminato il termine non può essere inferiore a 30 giorni. Tale termine decorre, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, mentre in caso di selezioni per assunzioni a tempo determinato esso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo dell'Università e di pubblicazione nell'apposita pagina WEB dell'Ateneo relativa ai bandi e concorsi.

Art. 5 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. Possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere. Ciascun bando potrà individuare l'area disciplinare del titolo di studio.
 - b. Idonea qualificazione e competenza nello svolgimento della collaborazione in attività di didattica nella rispettiva lingua.
 - c. Madrelinguismo - Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.
 - d. Capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all'attività.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. L'Amministrazione può disporre, con decreto motivato del Direttore Generale, in qualunque fase della procedura selettiva, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato.

Art. 6 - Domanda e termini di ammissione alla selezione

1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono produrre apposita domanda entro il termine fissato dal bando.
2. Alla domanda, da redigere in lingua italiana ed in carta libera, salvo quanto previsto in materia di autocertificazione, devono essere allegati il curriculum vitae e i documenti previsti dal bando.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale su indicazione del Rettore ed è formata da tre membri, di cui un Presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove della selezione, scelti secondo criteri di trasparenza e di rotazione, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a concorso. I tre membri esperti sono scelti tra il personale docente e ricercatore all'interno e all'esterno dell'Ateneo. La commissione è presieduta da un Professore di I o II fascia. La commissione comprende altresì un segretario verbalizzante scelto dal Direttore Generale tra il personale T.A..

Art. 8 - Criteri e procedure di selezione

1. La selezione per il concorso a tempo indeterminato prevede una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico pratico, e un colloquio.
In una seduta preliminare, che potrà svolgersi anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati.
La Commissione dispone di 60 punti, di cui 30 sono riservati alla prova scritta e 30 al colloquio.
La Commissione stabilisce la durata e la tipologia della prova scritta.
La prova scritta e il colloquio sono diretti ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta e la competenza nello svolgimento di collaborazione in attività di supporto alla didattica nella rispettiva lingua.
Per i candidati stranieri il colloquio sarà altresì volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.



La prova scritta e il colloquio si intendono superati se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 21 punti sia nella prova scritta sia nella prova orale.

2. La selezione per i CEL a tempo determinato prevede un colloquio, eventualmente a contenuto teorico pratico.

In una seduta preliminare, che potrà svolgersi anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati.

Per il colloquio la Commissione dispone di 30 punti.

La Commissione stabilisce la durata e la tipologia del colloquio.

Per i candidati stranieri il colloquio sarà altresì volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 21 punti.

3. Ove le domande di partecipazione superino le quaranta, il concorso sarà preceduto da una prova preselettiva, la cui modalità sarà decisa dalla commissione.

A seguito della preselezione sarà formulata una graduatoria di quindici candidati che parteciperanno alle prove concorsuali. Ove al quindicesimo posto risultino candidati con pari punteggio, gli stessi parteciperanno comunque alle prove.

4. Le comunicazioni relative alle date della eventuale preselezione, della prova scritta e della prova orale, effettuate mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo, costituiscono a tutti gli effetti notifica ufficiale per la prova, pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione. I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono quindi tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, presso la sede d'esame indicata.
5. Esclusivamente nel sito istituzionale di Ateneo verranno inoltre pubblicate tutte le informazioni, le eventuali modifiche e integrazioni al bando o al calendario delle prove, nonché la composizione della Commissione e l'esito della procedura concorsuale.
6. Per essere ammessi a sostenere la preselezione, la prova scritta e la prova orale, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi della normativa vigente. L'assenza del candidato alla preselezione o alle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 9 – Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza sono quelli indicati nell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall'art. 3, c. 7 della L. 127/1997.

Art. 10 - Approvazione delle graduatorie

1. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria di merito sulla base della votazione riportata nella prova orale nel caso di selezione a tempo determinato e della somma dei punti riportati dai candidati nella prova scritta e nel colloquio nel caso di selezione a tempo indeterminato.
2. La graduatoria definitiva è approvata con decreto del Direttore Generale.

Art. 11 - Utilizzo delle graduatorie

1. La graduatoria formata a seguito di selezione per assunzione di CEL resta valida due anni e comunque secondo la normativa vigente sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le assunzioni a tempo determinato. L'inizio della validità decorre dal giorno successivo alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.
2. Ai fini dell'assunzione a tempo determinato, si attinge dalla graduatoria seguendo il criterio dell'offerta del contratto al primo in graduatoria disponibile.
3. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato viene data preferenza al candidato disponibile al posto più alto in graduatoria, anche se già in servizio a tempo determinato.



4. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato stipulati con la medesima persona a valere sulla stessa graduatoria non può superare il limite dei 36 mesi.

Art. 12 - Contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge.
2. Relativamente ai cittadini extracomunitari costituisce condizione indispensabile, per la stipula del contratto individuale di lavoro, la regolare posizione dell'interessato in ordine al soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
3. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di selezione. Scaduto inutilmente tale termine e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento, qualora compatibili con le esigenze organizzative, il rapporto deve intendersi automaticamente risolto. Entro lo stesso termine l'interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità la propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato. Al personale in argomento è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'amministrazione medesima, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
4. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato dall'Ateneo comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salva la concessione di una proroga nel caso di comprovati e giustificati motivi di impedimento e se compatibile con le esigenze organizzative.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per ogni altra modalità relativa alla selezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonché il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche.